



COPIA

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>N. 14</b><br><b>Del 19.06.2021</b> | <b>OGGETTO: Stradello limitrofo alla via dello Schiavone – dichiarazione dell'uso pubblico del medesimo</b> |
|---------------------------------------|---|

L'anno Duemila ventuno il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 11:30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge N.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria. Risultano Presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

| COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE |                          | PRESENTI |           |          |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
|                                   |                          | SI       | NO        |          |
| SINDACO                           | Ferraiuolo Francesco     | x        |           |          |
| VICESINDACO                       | Mazzella Giuseppe        | x        |           |          |
| CONSIGLIERI                       | Di Fazio Gennaro         | x        |           |          |
|                                   | Marcone Carlo            | x        |           |          |
|                                   | Nocerino Michele         |          | x         |          |
|                                   | Aversano Fabio           | x        |           |          |
|                                   | De Martino Gianluca      | x        |           |          |
|                                   | Califano Maria Gelsomina | x        |           |          |
|                                   | Vitiello Giuseppe        | x        |           |          |
|                                   | Vigorelli Pier Lombardo  | x        |           |          |
|                                   | Ambrosino Francesco      | x        |           |          |
|                                   | Feola Giuseppe           |          | x         |          |
|                                   | Sandolo Maria Claudia    | x        |           |          |
|                                   | <b>TOTALE PRESENTI</b>   |          | <b>11</b> | <b>2</b> |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Illustra la proposta in modo dettagliato il Sindaco
- Non si registrano ulteriori interventi, e successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che nel territorio del Comune di Ponza è presente un tratto di strada insistente su area privata, che si identifica catastalmente al foglio di mappa n. 6 – attraversando le particelle nn. 488 – 677 – 2058 (ex 226 e 331) – 642 – 548 – 766 (ex 246) – 764 (ex 246) – 765 (ex 246) – 767 (ex 246) e 768 (ex 246) come meglio individuato graficamente nelle planimetrie allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto (All. “A” sovrapposizione catastale/” Google earth” e “B” estratto di mappa aggiornato al 18/06/2021).

**VISTA** la legge 20 marzo 1865, n.2248 e in particolare il disposto del suo art.19 che recita “Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinale. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali”. Nonché di quello del successivo art.84 che prevede: “Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse”;

**VISTO** l’art.15 del D. L. Lgt. 1 settembre 1918, n.1446, convertito in L.17 aprile 1925, n.473 e in particolare il disposto all’art. 15 che statuisce: “Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all’uso delle strade e all’esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. 2. Per le strade soggette a uso pubblico, il sindaco dispone l’esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche”;

**VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”, che all’art. 2, comma 6, lett. D secondo periodo, dispone che: “Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”; così come al successivo art. 14, comma 4, che: “per le strade vicinali di cui all’art.2, comma 7, i poteri dell’Ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”. Ed all’art. 20, così dispone: .... 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro169 ad Euro 680. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”;

**VISTI** l’art. 823 c.c. e l’art. 825 c.c. sulla tutela amministrativa a difesa dei diritti reali immobiliari spettanti al Comune, pur appartenenti ad altri soggetti;

### **CONSIDERATO CHE:**

-Il tratto di strada in oggetto risulta oggettivamente ed effettivamente in uso pubblico da tempo immemorabile e comunque da oltre vent’anni;

-La strada in questione si collega con la Via Comunale;

-L’Amministrazione Comunale nel tratto di strada in questione, proprio in virtù del suo collegamento con il sistema viario comunale e della sua permanente apertura a favore di tutti i cittadini ha realizzato nel tempo una serie di interventi di interesse pubblico;

**PRESO ATTO** che il pubblico transito si protrae da un tempo ormai immemorabile ed in ogni caso ultraventennale, pacifico, continuo, e non clandestino e che tale passaggio risulta esercitato, altresì, da una pluralità indifferenziata di cittadini in genere;

**CONSIDERATO** che la costante giurisprudenza di legittimità sia della Suprema Corte di Cassazione come del Consiglio di Stato statuiscano che la servitù d'uso pubblico di una strada può sorgere anche per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato "dicatio ad patriam" ( ex art. 825 c.c.) e non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti, di cui alla tipica servitù prediale del codice civile ex art. 1027 c.c. e ss. ovvero per decreto impositivo d'asservimento d'immobile, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come le strade comunali, di cui all'art.1 e 44 del DPR 327/01 sull'espropriazioni (ex multis. Cassazione Civile, Sez. II, 21.02.2017, n. 4416; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.05.2017, n. 2368).

**RICHIAMATA** la sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 10/10/2018, n. 5820, "Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alla sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Qualora difatti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (iscrizione costituente presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, dell'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività), è l'Amministrazione che ha l'onere di accertare, con rigorosa istruttoria, la sussistenza dei sopra indicati requisiti.";

**RICHIAMATA** la sentenza del (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06/11/2017, n. 5159: "Ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale e pubblica" occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale.";

**RICHIAMATA** la sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 19/07/2017, n. 937: "Sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi."

**CONSIDERATO** che l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale a escludere o mettere in discussione l'utilizzazione a un uso pubblico indiscriminato della strada stessa;

**ATTESO** che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie (Cass. Civ. Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624). In particolare, sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti civis , ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale , e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728).

**VISTO CHE** la giurisprudenza ha avuto cura di precisare come la destinazione a uso pubblico di un'area possa avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo facendo sì che il bene stesso assuma caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075).

**RITENUTO** che sussista da tempo immemorabile il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone poiché la strada in questione collega nuclei abitati alla via pubblica, così soddisfacendo il requisito della sua permanente destinazione atta a rispondere a esigenze collettive d'interesse generale;

**RITENUTO** che sussista un titolo valido a riconoscere il diritto d'uso pubblico che si è irrimediabilmente costituito mediante protrazione continuativa, pacifica e ininterrotta dell'uso stesso da tempo immemorabile;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Dato atto** del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, reso dal Responsabile del Settore Tecnico;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, IV comma del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Con votazione resi nei modi di legge:

Presenti 11- Votanti 11- Favorevoli 11 - Contrari 0 - Astenuti 0;

Tutto ciò premesso,

#### **DELIBERA**

1. **Di Riconoscere**, per le motivazioni espresse in premessa, la costituzione di servitù di uso pubblico mediante dicatio ad patriam (art. 825 c.c.) del tratto di strada in via Salita Canale Schiavone che si identifica catastalmente al foglio di mappa n. 6 – attraversando le particelle n. 488 – 677 – 2058 (ex 226 e 331) – 642 – 548 – 766 (ex 246) – 764 (ex 246) – 765 (ex 246) – 767 (ex 246) e 768 (ex 246) come meglio individuato graficamente nelle planimetrie allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto (All. A e B).

#### **INDI**

Con separata ed apposita votazione resa nei modi di legge:

Presenti 11 - Votanti 11- Favorevoli 11 - Contrari 0 - Astenuti 0;

#### **DELIBERA**

2. **Di dichiarare**, stante l'urgenza, a seguito di separata votazione delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

ALL-A





Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Armando Sommesse



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Il Presidente                   | Il Segretario Comunale      |
| f.to Prof. Francesco Ferraiuolo | f.to Dott. Raffaele Allocca |



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 14 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

